

CAMERA DEI DEPUTATI N. 51

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LA MALFA e MACRELLI

Presentata il 27 giugno 1958

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge proroga i limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati politici e razziali.

Già la VI Commissione della Camera dei Deputati approvò nella scorsa legislatura una proposta in materia di iniziativa dello stesso proponente. Al Senato però non si fece in tempo ad approvarla.

È opportuno riflettere che la richiesta contenuta nella proposta di legge è giustificata dall'analogo beneficio ottenuto dai professori universitari perseguitati politici e razziali che restano in servizio fino a 75 anni.

La proposta si riferisce, all'articolo 1, ai professori in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323.

L'articolo 17 del suddetto decreto enumera le categorie dei professori perseguitati politici e cioè di coloro che non poterono prendere parte ai concorsi ordinari per uno dei seguenti motivi:

1°) perché esclusi, con decisione ministeriale per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2°) perché appartenenti alla razza ebraica;

3°) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia e per comportamento contrario al regime fascista;

4°) perché costretti ad espatriare per sottrarsi a persecuzione politica;

5°) in generale perché impediti anche di fatto da un provvedimento dell'Autorità governativa di data non posteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Il provvedimento si rende opportuno al fine di consentire a coloro i quali furono sul serio danneggiati da un'effettiva e provata persecuzione di regime di poter continuare ad insegnare per cinque anni ancora in modo da recuperare anni di servizio di cui furono privati ingiustamente. Si tratta di un recupero di un carattere morale e psicologico prima ancora che materiale ed economico, perché questi insegnanti sono in realtà giunti tardi al culmine della loro carriera e vi sono giunti proprio nel momento in cui potrebbero godere della nuova posizione fatta agli insegnanti in base alle recenti disposizioni di legge e nel momento in cui dovrebbero raccogliere i frutti più maturi della loro attività, tra i quali i più importanti, oltre al prestigio, sono quelli relativi alla formazione spirituale dei discepoli.

In base a tali motivi, e considerato dal punto di vista puramente morale il fatto che analogo vantaggio è stato già concesso ai professori universitari, che pure in condizioni normali vanno in pensione alla stessa età di 70 anni, si spera che la Camera voglia confortare del proprio consenso la proposta sottoposta al suo esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti in possesso di requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, che furono danneggiati nella carriera ed ebbero ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di età.

ART. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto articolo 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata già occupata da altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sarà collocato in soprannumero.